

Resistenza antimicrobica Il ruolo dei controlli

Il fenomeno riguarda molteplici settori

di Gianluigi Valsecchi

Dirigente Medico veterinario presso l'Ats Brianza e Specialista in Ispezione degli alimenti di origine animale, Diritto e Legislazione veterinaria, Sanità pubblica veterinaria

Obiettivi, aree di intervento e attività dei controllori ufficiali per prevenire la presenza di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale

Nei moderni sistemi di allevamento numerose sono le sostanze impiegate a scopo auxinico¹, la cui azione, se è da considerare valida ai fini dell'incremento ponderale degli animali trattati, non è sempre scevra di inconvenienti e di ripercussioni negative per gli animali e per la salute dell'uomo, a causa della presenza, nelle loro carni, di residui superiori ai limiti fissati dalla legge. A tale proposito, va specificato che, ad eccezione dei coccidiostatici, gli antibiotici (promotori di crescita) non possono venire utilizzati come additivi dei mangimi a decorrere dal 1° gennaio 2006 (regolamento (CE) 1831/2003).

La resistenza antimicrobica, inoltre, rilevata in determinati batteri antibiotico-resistenti e dovuta all'utilizzo poco consapevole di medicinali veterinari e non, costituisce un problema di sanità pubblica a livello sia europeo che mondiale e riguarda numerosi settori, quali la medicina, la veterinaria, la zootecnica, l'agricoltura, l'ambiente e il commercio.

Studi scientifici hanno dimostrato che i prodotti alimentari di origine animale (oa) sono spesso contaminati da batteri e, quindi, possono costituire una via di trasmissione di quelli antibiotico-resistenti tramite il loro consumo da parte dell'uomo. Ma anche la frutta e la verdura "contagiate" da rifiuti animali o acqua contaminata possono essere causa del loro trasferimento. E ugualmente importanti sono le contaminazioni che si verificano durante la preparazione, la manipolazione e la trasformazione di alimenti freschi di origine vegetale.

Il fenomeno dell'antibiotico-resistenza può dunque essere trasmesso all'uomo attraverso:

- alimenti provenienti da animali portatori di

¹ Gli auxinici comprendono una serie di sostanze in grado di stimolare favorevolmente la crescita degli animali ai quali vengono somministrate e di permettere così migliori rese produttive. In questo gruppo rientrano sostanze il cui uso è vietato, quali gli ormoni anabolizzanti e i beta agonisti, e sostanze il cui impiego è autorizzato.

batteri resistenti, che possono colonizzare o infettare l'uomo dopo l'ingestione;

- la contaminazione da parte di batteri resistenti durante le fasi del processo produttivo di un alimento;
- l'ingestione di batteri resistenti presenti in prodotti freschi contaminati (ad esempio, nei prodotti dell'acquacoltura).

Gli obiettivi

Gli obiettivi che il legislatore ha affidato alla filiera del controllo ufficiale nella prevenzione sulla presenza di sostanze farmacologiche nei prodotti di origine animale sono i seguenti:

- valorizzare e promuovere, per quanto di competenza, i prodotti agroalimentari nazionali e locali, quali eccellenze italiane nel campo agroalimentare da un punto di vista della sicurezza alimentare;
- sostenere l'esportazione, implementando i requisiti sanitari richiesti agli operatori economici dagli accordi commerciali con Paesi terzi;
- tutelare la salute dei consumatori e gli interessi degli operatori economici della filiera agroalimentare, migliorando la gestione igienico-sanitaria e la conoscenza dei processi.

Le aree di intervento

Le aree d'intervento del controllo ufficiale riguardano:

- l'autorizzazione alla produzione, importazione ed immissione in commercio del farmaco veterinario;
- la detenzione, distribuzione e fornitura del farmaco veterinario;
- la farmacosorveglianza sul farmaco veterinario;
- la farmacovigilanza veterinaria;
- i controlli negli allevamenti;
- i controlli al macello e presso gli impianti di produzione e magazzinaggio degli alimenti di origine animale.

La normativa di riferimento

Questa la normativa di riferimento inerente al ruolo dei controlli ufficiali nella prevenzione sulla presenza di sostanze farmacologiche nei prodotti di origine animale:

- il decreto ministeriale 16 novembre 1993 «Attuazione della direttiva 90/167/CEE, con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità»;
- il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 «Attuazione della direttiva 2004/28/CE, recante codice comunitario dei medicinali veterinari»;
- il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»;
- il regolamento (CE) 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Tale provvedimento, al capo I dell'articolo 3, stabilisce i principi generali tramite i quali gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi del regolamento stesso, tenendo conto:
 - dei rischi identificati associati con gli animali, con i mangimi o con gli alimenti, con le aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, con l'uso dei mangimi o degli alimenti o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possano influire nella sicurezza dei mangimi o degli alimenti, sulla salute o sul benessere degli animali;
 - dei dati precedenti relativi agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti per quanto riguarda la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
 - dell'affidabilità dei propri controlli già eseguiti;
 - di qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità.
- il regolamento (CE) 124/2009, che fissa i teno-

ri massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del *carry-over* inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio;

- il regolamento (CE) 470/2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) 2377/90 e modifica la direttiva 2001/82/CE e il regolamento (CE) 726/2004;
- il regolamento (CE) 37/2010, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale;
- il Piano Nazionale Residui, attuazione della direttiva CEE 86/469, in vigore dal 1988. Il Piano è trasversale ai tre Servizi del Dipartimento veterinario delle Asl, in quanto copre tutta la filiera produttiva degli alimenti di origine animale, dal campo alla tavola. Il suo scopo è quello di rilevare la presenza dei residui di farmaci, di sostanze proibite ed indesiderabili negli animali e nei prodotti di origine animale da essi derivati, di contrastare, in caso di positività, i responsabili con i provvedimenti previsti dalle normative, tutelando, pertanto, il consumatore. Il Piano si realizza con l'analisi di campioni prelevati lungo tutta la filiera, dalla produzione zootechnica alla trasformazione degli alimenti di origine animale, nei settori bovino, suino, ovi-caprino, equino, avicolo, cunicolo, dell'acquacoltura, della selvaggina, del latte, delle uova e del miele. È elaborato annualmente dal Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione - Direzione generale Sanità veterinaria e Alimenti.

La declinazione dei controlli ufficiali dalla terra alla tavola

I controlli ufficiali da parte delle autorità competenti sono articolati e attuati:

- dalle Asl e dalle Agenzie di tutela della Salute, nell'ambito delle loro competenze istituzionali. Tramite ispezioni e audit raccolgono evidenze sull'osservanza delle disposizioni relative:

- alla prescrizione di medicinali veterinari (decreto legislativo 193/2006, articolo 76, comma 8);
- ai controlli previsti dai relativi Piani regionali di farmacosorveglianza e ai sensi del decreto legislativo 193/2006 (articoli 68, comma 3; 71, comma 3; 79, comma 3; 80, comma 3);
- agli audit e alle ispezioni presso gli operatori (grossisti, vendita diretta, farmacie, impianti di cura e veterinari autorizzati alla detenzione di scorte di medicinali veterinari, e allevamenti, al fine del controllo della tenuta dei registri di carico e scarico e delle scorte).
- dalle Regioni e dalle Province autonome che:
 - mettono in atto piani di sorveglianza sul farmaco veterinario, tenendo conto del numero minimo di controlli richiesti dalle norme e sulla base di indicatori di rischio e di valutazioni di congruità dell'uso;
 - effettuano attività di coordinamento sulle attività delle aziende sanitarie in dipendenza delle tipologie di allevamento e delle esigenze di tutela sanitaria esistenti sul territorio di competenza;
- dai Carabinieri per la tutela della Salute e dalla Guardia di Finanza che, nell'ambito dell'attività di controllo sul farmaco veterinario, agiscono:
 - d'iniziativa propria sulla distribuzione, dispensazione e impiego del farmaco veterinario sugli animali destinati a diventare alimento per l'uomo;
 - su richiesta del Ministero della Salute o dei reparti dell'Arma territoriale;
 - su delega dell'Autorità giudiziaria, su denuncia o segnalazione da parte dei cittadini;
 - a seguito di informazioni acquisite nel corso di attività di attività investigative.

Alla luce di quanto sopra esposto, la problematica relativa alla presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive e all'instaurarsi dei relativi fenomeni di antibiotico-resistenza negli alimenti di origine animale incide negativamente sulla percezione che i consumatori hanno in merito alla sicurezza di questi prodotti.

Gli organi di informazione, ogni qualvolta vengono accertate irregolarità in materia, effettuate da persone senza scrupoli, sono una cassa di risonanza che arreca notevoli danni commerciali al comparto.

Il legislatore ha emanato, a tale proposito, valide norme per contrastare la presenza di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale.


Il legislatore ha emanato valide norme per contrastare la presenza di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale

L'apparato legislativo prevede sia violazioni di tipo penale che amministrativo, in grado di reprimere e punire gli operatori che violano le norme in materia. Inoltre, con l'imminente introduzione della ricetta veterinaria elettronica, i controlli ufficiali saranno ancora più efficaci in questo contesto.

L'informazione ai consumatori sulla produzione

degli alimenti di origine animale dovrà essere comunque svolta in modo sempre più efficace, illustrando in modo concreto e trasparente il funzionamento della filiera, dalla terra alla tavola. Tale informazione dovrà riguardare, oltre agli aspetti legati all'utilizzo delle sostanze farmacologicamente attive, anche le norme sul benessere delle specie allevate. Solo così sarà possibile sfatare determinati preconcetti sulla salubrità delle carni e degli altri alimenti di origine animale e forse si riuscirà a documentare al consumatore che, al di là di sporadici episodi negativi, perpetrati da pochi disonesti, la sicurezza e la salubrità degli alimenti di origine animale, nel rispetto della legislazione alimentare, è una garanzia nella quale deve riporre la propria fiducia.

Pare utile rammentare, infine, che l'attività di controllo ufficiale svolta dai Servizi Veterinari delle Asl e delle Agenzie della salute viene collocata, da parte delle organizzazioni che si occupano della salute pubblica, ai primi posti a livello mondiale in materia di efficienza ed efficacia.



L'attività di controllo ufficiale svolta dai Servizi Veterinari delle Asl e delle Agenzie della salute viene collocata ai primi posti, a livello mondiale, in materia di efficienza ed efficacia.